SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 2065)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1982

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Nel quadro delle azioni volte a fronteggiare la crisi energetica, vanno privilegiati gli interventi atti a realizzare una politica di risparmio, tale da ridurre la fonte dipendenza del nostro Paese dall'estero, sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti di energia primaria, sia anche per quanto attiene all'energia elettrica.

In questa ottica sono stati in passato già adottati provvedimenti di urgenza per affrontare i problemi indifferibili dell'approvvigionamento di gasolio e del contenimento dei consumi relativi al riscaldamento delle abitazioni.

Il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 178, inteso appunto a realizzare un più razionale uso dell'energia per il riscaldamento delle abitazioni, ha consentito per la stagione invernale 1979-1980 un risparmio dell'8 per cento rispetto alla precedente stagione, per quanto attiene ai consumi di petrolio, gasolio e olio combustibile per il riscaldamento.

Analoghi risultati sono stati conseguiti con la legge 22 dicembre 1981, n. 775, che ha prorogato fino al 15 aprile 1982 le disposizioni del suddetto decreto.

La stagione invernale ormai in atto impone di predisporre norme per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, recuperando i contenuti dei summenzionati decreto n. 68 del 1980 e legge n. 775 del 1981..

Il Governo per il vero ha già deliberato in data 1º ottobre 1982 un disegno di legge (atto Senato n. 2054) recante disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento. È tuttavia necessario procedere mediante un provvedimento di urgenza sia in ragione dei tempi occorrenti per la definizione della predetta normativa, sia per l'indilazionabile esigenza di apprestare tutti gli strumenti idonei a contenere il deficit della bilancia dei pagamenti.

Si è così ritenuto di prorogare per la corrente stagione invernale la disciplina introdotta dal cennato decreto n. 68 del 1980, già prorogata per la stagione scorsa dalla citata legge n. 775 del 1981.

Il decreto viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 23 ottobre 1982.

Disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, in attesa di una più organica disciplina della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

È prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 nonchè nell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Sono confermate le indicazioni relative alla zona climatica di appartenenza dei comuni, al periodo di accensione degli impianti ed alle ore giornaliere di attivazione dei medesimi, rese note dai sindaci ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA